COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 482

Numero	Data
162	**02-09-2019**

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO:	**VERTENZA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA (ORA LAGONEGRO) ROSCIANO MICHELINA C/COMUNE SALA CONSILINA. LIQUIDAZIONE COMPENSO LEGALE INCARICATO.PROVVEDIMENTI.**

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco n.5 del 28/4/2019 Dirigente f.f. Area Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88, in data 29/04/2019 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 07/5/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) unitamente la Piano degli Obiettivi (PdO) e a quello della Performance;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019 di approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2019 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000";
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;
PREMESSO
- che con atto di citazione notificato in data 13/11/2009 la sig.ra Rosciano Michelina citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina il Comune di Sala Consilina nonche' l'impresa edile FM Costruzioni di Ferricelli Maria al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta avvenuta all'interno del Cimitero comunale,a suo dire, a causa della presenza di calcestruzzo, messa in opera dalla ditta FM Costruzioni esecutrice dei lavori di costruzione di una cappella gentilizia per le motivazioni riportate nell'atto di citazione medesimo,onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:"a)dichiarare che la sig.ra Rosciano Michelina, abbia subito danni fisici e morali per fatto e colpa esclusiva dell'impresa FM Costruzioni di Ferricelli Maria e del Comune di Sala Consilina... b)condannare l'impresa FM:Costruzioni di Ferricelli Maria ed il Comune di Sala Consilina ....omissis.... al risarcimento,in favore della sig.ra Rosciano Michelina, dei danni fisici e morali subiti....omissis... quantificati nella misura di Euro 75.757,00...omissis..; c)condannare l'impresa FM Costruzioni e il Comune di Sala Consilina... omissis, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio...";
- che in merito alla suindicata citazione,con delibera n.175 del 30/11/2009, il Comune di Sala Consilina si costituiva in giudizio, al fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, conferendo per l'effetto incarico all'avv.Stefania Parrella, di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio intrapreso;
- che con determina dirigenziale n.155 del 6/12/2012, veniva impegnata la somma di euro 5.433,00, per spese ed onorario spettante al sunnominato avv.Stefania Parrella, al lordo della prescritta ritenuta come per legge;
VISTA la sentenza n.208/2018,con la quale il Giudice adito ha accolto la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Comune, dichiarando la colpa esclusiva della FM Costruzioni di Ferricelli Maria, condannando quest'ultima al risarcimento del danno postulato dalla ricorrente con la compensazione delle spese di lite;
VISTA la nota pec a firma dell'avv.Parrella pervenuta in data 24/6/2019 con la quale la stessa, con riferimento al procedimento in parola, considerata conclusa la propria opera professionale, nel precisare che il lungo imprevedibile lasso di tempo intercorso dall'inizio delle vertenza avvenuto nel 2009 alla data della sentenza -31/12/2018-,ha comportato un aumento delle spese vive oltre che dell'attivita' processuale e delle presenze in udienze, ha chiesto il pagamento della somma di euro 7.795,00 quale compenso tabellare, oltre 15% spese generali, spese di trasferta e 4% Cassa Avvocati,per un totale complessivo di euro 9.842,82;
VISTA la successiva nota pec pervenuta in data 16/7/2019,con la quale l'avv.Parrella di seguito alla propria precedente nota sopra richiamata, a modifica di quanto nella medesima dichiarato,ha comunicato la volontà di poter ridurre la richiesta liquidazione in euro 5.433,00 oltre 15% per spese forfetarie e Cassa avvocati al 4%, come previsto nella nota specifica emessa in sede di conferimento dell'incarico, per un totale complessivo di euro 6.497,86;
VISTA la fattura pervenuta con modalità elettronica n.4/E del 16/7/2019 per l'importo sopra indicato;
VISTA la convenzione sottoscritta dal predetto legale in data 10/3/2009,disciplinante patti e condizioni per l'espletamento dell' incarico conferito, in particolare l'art.7 delle stesse, "*Il corrispettivo per la prestazione professionale,al momento non determinabile, sarà determinato dal valore della vertenza e sarà quello stabilito dalla vigenti tabelle forensi secondo quanto previsto dalla tariffa professionale rapportato al minimo delle competenze";*
RITENUTO pertanto vantaggioso per l'Ente il risparmio che ne deriva dalla riduzione praticata, tenuto conto dell'esito anche del lungo periodo trascorso per la definizione del giudizio in questione;
CONSIDERATO che in sede di impegno della spesa, non veniva considerato il rimborso delle spese 15% di cui all'art. 2 comma 2 del DM 55/2014;
RILEVATO pertanto che si è in presenza di una non corrispondenza dell´impegno di spesa per la prestazione professionale con il saldo degli onorari presentato dal professionista;

CONSIDERATO che in quest'ipotesi in cui vi è uno scostamento tra la previsione di spesa iniziale (ricompresa nel formale atto di impegno) e quella finale, il cui superiore ammontare sia derivato da fatti sopravvenuti ed imprevedibili, quali la peculiarità, complessità e imprevedibilità del giudizio, è stato ritenuto da diverse Sezione regionali di controllo della Corte dei Conti che il maggior onere di imprevedibile quantificazione debba essere coperto integrando l'originario atto di impegno di spesa, poiché è necessario solo aumentare l'importo delle somme da corrispondere al professionista, restando invariati il titolo giuridico e gli altri elementi dell'obbligazione assunta dall'Ente (atto di conferimento dell'incarico professionale, soggetto creditore) e che , pertanto, pur potendo il conferimento di incarichi di natura professionale astrattamente rientrare nell'ipotesi di cui alla lettera e) all'articolo 191 TUEL, in quanto trattasi di acquisizione di un servizio, è stato ritenuto che non sia necessario utilizzare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio nell'ipotesi, quale quella in esame, nei limiti dell'ipotesi di maggiori oneri di imprevedibile quantificazione, poiché l'incarico era stato regolarmente conferito ed il relativo impegno era stato assunto secondo la ordinaria procedura di spesa di cui all'art. 183 TUEL, seppur con un importo inferiore rispetto a quello necessario a soddisfare interamente la pretesa creditoria del professionista esterno (Sezioni regionali di controllo: Sez. Lombardia, deliberazioni nn. 19/2009/PAR e 441/2012/PAR; Sez. Campania, deliberazione n. 9/2007; Sez. Sardegna deliberazione n. 2/2007, Sez. Emilia Romagna n.256/2013/PAR);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'impegno dell'ulteriore somma di euro 1.064,86 ad integrazione dell'impegno precedentemente assunto con la determina dirigenziale n.155/2012 dalla quale non residuano somme, onde poter provvedere alla conseguente liquidazione del compenso in parola;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 per la presente procedura è stato acquisito il CIG **Z752949C50;**

VISTO l'art.184 del D.Lgs.n.267/2000 in particolare i commi 1 e 2 "1. *La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite*".

D E T E R M I N A

1)di integrare l'impegno di spesa già assunto con determina dirigenziale n.155 del 6/12/2012 con il maggiore importo di euro 1.064,86, quale compenso a saldo da corrispondere all'avv. Stefania Parrella,con studio legale in Sala Consilina, per l'espletamento dell'incarico in premessa meglio specificato;

2) di liquidare pertanto, a favore dell'avv. Stefania Parrella,-IBAN IT11O0815476410000000112986-,la complessiva somma di euro 6.497,86, comprensiva di CPA e 15% rimborso spese forfettario, quale compenso a saldo per le motivazioni di cui alle premesse, giusta fattura elettronica n.4/E del 16/7/2019;

3)di imputare come segue il suindicato importo di euro 6.497,86:

- euro 5.433,00- cap.139-Missione 1-Programma 11-Titolo 1-Macro 103-P.F. V^ Livello 1.3.2.11.006- del bilancio di previsione 2019-2021-esercizio finanziario 2019-gestione residui 2015-(det.impegno n.155/2012)-
- euro 1.064,86- cap.139-Missione 1-Programma 11-Titolo 1-Macro 103-P.F. V^ Livello 1.3.2.11.006- del bilancio di previsione 2019-2021-esercizio finanziario 2019-gestione competenza;

4)di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all'art. 52 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

L'ISTRUTTORE f.to ANNA M.GIAFFRIDA	Il Dirigente f.f. Area Affari Generali f.to dott. LUCIO PISANO

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

TIPO BILANCIO	*NOTIZIE CONTABILI*	*IMPORTO*	*N. IMP.*/ACC.
S	139 - 0	1.064,86	2019 - 915
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	TOTALE	***1.064,86***	

NOTE:

Sala Consilina, 02-09-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

OGGETTO: VERTENZA DINANZI AL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA (ORA LAGONEGRO) ROSCIANO MICHELINA C/COMUNE SALA CONSILINA. LIQUIDAZIONE COMPENSO LEGALE INCARICATO.PROVVEDIMENTI.

Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 02-09-2019 al 17-09-2019

Lì, 02-09-2019

Il Responsabile
f.to DOTT. LUCIO PISANO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 02-09-2019

Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO